

Disegno di Legge Finanziaria 2023

Presentato il Disegno di Legge per la Finanziaria 2023 che ha iniziato il suo percorso parlamentare e che vedrà la sua approvazione definitiva prima dello scadere dell'anno.

Di seguito i principali interventi normativi precisando che gli stessi non sono definitivi potranno subire cambiamenti, anche importanti, in occasione del passaggio alle due Camere.

Stralcio cartelle esattoriali

Il DDL dispone l'annullamento automatico, alla data del 31.1.2023, dei debiti di importo residuo, **all'1.1.2023, fino a Euro 1.000,00**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni che risultano da carichi affidati all'Agente della riscossione **nel periodo 2000 - 2015**, e anche se ricompresi nella c.d. "rottamazione" e nel c.d. "saldo e stralcio" previsto per gli anni precedenti.

Questo significa che i ruoli affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2015 e che alla data del 1.1.2023 sono inferiori a Euro 1.000,00 verranno stralciati anche se ricompresi nelle rottamazioni effettuate in anni precedenti. Nel caso quindi che all'interno di provvedimenti di "rottamazione" o "saldo e stralcio" effettuati in periodi precedenti vi fossero ruoli da annullare le rate relative a tali provvedimenti dovranno essere rideterminate.

Dall'1.1 al 31.1.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

La cancellazione automatica è esclusa con riferimento:

- somme dovute a titolo di recupero **degli aiuti di Stato**;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- all'IVA riscossa all'importazione.

Rottamazione Quater

Viene riproposta una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 30.6.2022**.

In sintesi viene data la possibilità di estinguere il debito derivante dai ruoli esattoriali senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio.

Come per i precedenti provvedimenti sarà necessario effettuare il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione **a titolo di capitale**;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

Inoltre possono essere "rottamati", anche se decaduti per effetto del mancato pagamenti, i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:

- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("**rottamazione**"),
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("**rottamazione-bis**")
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("**rottamazione-ter**");

- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio”);

Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio**.

Anche in questo caso la definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- somme dovute a titolo di recupero **degli aiuti di Stato**;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- all’IVA riscossa all’importazione.

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il **30.4.2023 su apposito modello**.

Il pagamento delle somme dovrà avvenire entro il 30.6.2023.

L’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in unica soluzione;
- in un massimo di **18 rate di pari importo**. In tal caso:
 - o la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023;
 - o le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. **Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.**

È previsto che il mancato / insufficiente / tardivo versamento, “**superiore a cinque giorni**”, delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto **sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima/ unica rata della somma dovuta per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (**al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate**) e l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Definizione Agevolata Avvisi Bonari

È introdotta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36- bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (c.d. Avvisi Bonari) per le quali il termine di pagamento (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto **all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data**.

A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione) delle imposte dovute, degli interessi e della **sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%)**.

Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (sempre c.d. Avvisi bonari), a prescindere dal periodo d'imposta cui si riferiscono, il cui pagamento rateale è ancora in corso **all'1.1.2023**, per le quali possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte, interessi nonché della sanzione ridotta del 3%. Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari previsti.

Inoltre le somme dovute a seguito di controlli automatizzati (c.d. Avvisi bonari) e quelle relative a controlli formali possono essere **rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare** (in precedenza per importi non superiori a Euro 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

Regolarizzazione violazioni formali

Viene introdotta la possibilità di regolarizzare le irregolarità / infrazioni / inosservanze degli obblighi o adempimenti **di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IVA e IRAP e sul relativo pagamento**, commesse fino al **31.10.2022**. Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:

- la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- il versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Ravvedimento speciale

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate è prevista la regolarizzazione (c.d. "**ravvedimento speciale**") delle violazioni diverse da quelle relative a comunicazioni di irregolarità o violazioni formali (ovvero avvisi bonari e 36-ter) riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al **31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d'imposta precedenti**. Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di **1/18 del minimo della sanzione**, oltre all'imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

La regolarizzazione si perfeziona con:

- la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- il versamento di quanto dovuto / prima rata entro il 31.3.2023.

Il "ravvedimento speciale" è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 ed è **escluso per l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite / detenute all'estero**.

È espressamente previsto che resta ferma la validità dei ravvedimenti già effettuati all'1.1.2023.

In caso invece di avvisi di accertamento non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, **entro il 31.3.2023**, è possibile definire l'atto con il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, **entro il termine per presentare il ricorso**.